



N. 18

**Legge recante modifiche ed aggiunte alle disposizioni legislative in materia di tasse di registro.**  
**(1)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 Aprile 1949:*

**Art. 1.**

Alle vigenti disposizioni legislative in materia di tasse di registro vengono apportate le modifiche di cui agli articoli successivi.

**Art. 2.**

L'ultimo capoverso dell'art. 45 della legge 14 marzo 1918, n. 11, è sostituito dal seguente: "Saranno soggetti a registrazione soltanto i contratti di locazione d'immobili per un corrispettivo annuo superiore alle lire mille".

**Art. 3.**

Il minimo delle penali contemplate dall'art. 60 della legge di cui all'articolo precedente è elevato a lire cinquanta.

**Art. 4**

L'articolo 72 della legge di cui all'art. 2 è sostituito dal seguente:

"I notai, il Segretario Economico ed il Cancelliere del Tribunale non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto a registrazione se esso non sia stato prima registrato; in tutte le copie ed estratti dovrà esser fatta menzione della eseguita registrazione e dei dati relativi.

"Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo sarà punita colla pena pecuniaria di lire duecento".

**Art. 5.**

Il secondo ed il terzo capoverso dell'articolo 14 del regolamento per l'applicazione della legge sulle tasse di registro sono modificati nella maniera seguente:

"Per ogni atto non iscritto a repertorio o non iscritto per ordine di data o riportato per interlinee, si incorrerà nella penale di lire cento, e per la mancanza di alcuna delle indicazioni volute dal precedente articolo 12 nella penale di lire venticinque.

"L'omessa o tardiva presentazione del repertorio all'Ufficio del registro sarà punita colla penale di lire duecento".

#### **Art. 6.**

Alla tariffa delle tasse di registro allegata alla legge 23 luglio 1946, n. 41, vengono apportate le modifiche ed aggiunte di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 7.**

L'importo delle tasse fisse è aumentato come segue:

da L. 6 a L. 30, da L. 15 a L. 50, da L. 20 e L. 30 a L. 100, da L. 40 a L. 200, salvo per quest'ultima tassa il disposto del successivo articolo 12.

#### **Art. 8.**

La tassa progressiva sui trasferimenti di cui al n. 1 viene modificata nella maniera seguente:

per imponibili fino a L. 30.000 L. 3 per cento;

per imponibili oltre a L. 30.000 L. 5 per cento.

#### **Art. 9.**

La tassa proporzionale sui contratti di costituzione di società civili e commerciali di cui al n. 27, col conferimento contemplato alla lettera B è aumentata a L. 1 per cento.

#### **Art. 10.**

Le costituzioni d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o di altri effetti di commercio sono soggette alla tassa proporzionale di Lire 0,50 per cento.

#### **Art. 11.**

L'atto introduttivo di giudizio civile con domanda per nullità di matrimonio è soggetto alla tassa fissa di L. 50.000.

#### **Art. 12.**

La sentenza definitiva che accoglie la domanda di nullità di matrimonio è soggetta alla tassa fissa di Lire 30.000.

#### **Art. 13.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

#### **Art. 14.**

Alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono soggetti tutti gli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore di esse; per quelli però di data anteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita entro tale termine, si applicheranno le precedenti disposizioni di tariffa.

Le sentenze di cui all'art. 12 relative a cause che, all'atto della entrata in vigore della presente legge si trovano già regolarmente introdotte, saranno assoggettate alla tassa fissa di Lire 10.000.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Aprile 1949 (1648 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Primo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.